

FEDERAZIONE ITALIANA DANZA SPORTIVA

REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AD ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI SUI TESSERATI (REGOLAMENTO *SAFEGUARDING*)

INDICE

| | |
|---|----------|
| TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI | 1 |
| Art. 1 – Finalità | 1 |
| Art. 2 – Ambito di applicazione | 2 |
| Art. 3 – Comportamenti rilevanti | 2 |
| Art. 4 – Buone pratiche/Comportamenti da tenere | 3 |
| Art. 5 – Natura delle disposizioni | 4 |
| Art. 6 – Conoscenza ed osservanza del Regolamento e della Safeguarding Policy | 4 |
| TITOLO II – COMPOSIZIONE, NOMINA E FUNZIONI DEL SAFEGUARDING OFFICE | 4 |
| Art. 7 – Composizione e nomina dell’Ufficio del Safeguarding Office | 4 |
| Art. 8 – Funzioni e facoltà dell’Ufficio del Safeguarding Office..... | 5 |
| Art. 9 – Rapporti con l’organizzazione federale e articolazioni dell’Ufficio | 6 |
| TITOLO III – SEGNALAZIONI | 6 |
| Art. 10 – Dovere di segnalazione..... | 6 |
| Art. 11 – Tutela del segnalante e whistleblowing | 7 |
| TITOLO IV – PROCEDURE | 7 |
| Art. 12 – Condizioni di procedibilità | 7 |
| Art. 13 – Iniziative in caso di conoscenza diretta di condotte in occasione o nel corso delle gare | 7 |
| Art. 14 – Obbligo di riservatezza | 8 |
| Art. 15 – Procedimento disciplinare | 8 |
| TITOLO V – INIZIATIVE E FORMAZIONE OBBLIGATORIA..... | 8 |
| Art. 16 – Misure per la diffusione del presente Regolamento..... | 8 |
| Art. 17 – Safeguarding Plan e Duty Officer..... | 8 |
| Art. 18 – Seminari informativi..... | 9 |
| Art. 19 – Formazione obbligatoria | 9 |
| Art. 20 – Disposizioni finali e transitorie | 9 |

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità

1. La Federazione Italiana Danza Sportiva (di seguito anche solo “FIDS”), in linea con gli indirizzi dell’International Olympic Committee (IOC), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), del Comitato Italiano Paralimpico e della World DanceSport Federation (WDSF), afferma e promuove il diritto di tutti i Tesserati di essere considerati e trattati con il massimo rispetto e dignità, intendendo, a tal fine, adottare misure idonee a prevenire e contrastare ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione in ogni ambito, inclusi razza, origine etnica, religione, età, genere, identità di genere e orientamento sessuale, status sociale, disabilità, convinzioni personali, prestazioni sportive ovvero per le ragioni di cui al d.lgs. n. 198 dell’11 aprile 2006 sui tesserati, specie se minori d’età.

2. Il presente Regolamento è volto a disciplinare le misure di prevenzione e di contrasto di comportamenti lesivi dei diritti di cui al precedente comma, quali vessazioni, abusi, molestie e ogni forma di discriminazione a danno dei Tesserati FIDS, fermo restando quanto previsto dal Regolamento di Giustizia e Disciplina della FIDS.

3. A tal fine, il Regolamento disciplina il funzionamento del Safeguarding Office e l’adozione delle misure di prevenzione e di contrasto di comportamenti lesivi dei diritti di cui al precedente comma.

4. L’Ufficio del Safeguarding Office (di seguito anche solo “Ufficio” o “l’Ufficio”) è il responsabile delle politiche di *safeguarding* e ha competenza esclusivamente per la prevenzione (del rischio) di abusi futuri nonché, limitatamente all’adozione di misure di *quick response*, per la rimozione di pericoli e abusi presenti. La competenza per la repressione delle condotte illecite spetta agli organi di giustizia sportiva.

5. Il presente Regolamento è predisposto in conformità con il d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, il d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, la delibera della Giunta Nazionale del CONI n. 255 del 25 luglio 2023 e atti conseguenti nonché con il modello di Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati (Regolamento Safeguarding).

6. La Federazione emana Linee Guida federali per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica a tutti i Tesserati della FIDS, come previsti dallo Statuto e dal Regolamento Organico.

2. Ai fini del presente Regolamento, assumono rilievo le condotte tenute nell’ambito dell’attività federale, ivi compreso lo svolgimento delle attività sportive previste dall’art. 1, comma 13, dello Statuto federale.

3. Le condotte rilevanti, come previste dal successivo art. 3, possono essere tenute in ogni forma e/o modalità, ivi comprese ma non solo:

- a) di persona;
- b) tramite modalità informatiche, sul web e attraverso messaggi, e-mail, social network e blog.

Art. 3 – Comportamenti rilevanti

1. Costituiscono comportamenti rilevanti ai fini del presente Regolamento:

- 1) l'abuso psicologico;
- 2) l'abuso fisico;
- 3) le molestie e gli abusi sessuali;
- 4) il bullismo, il cyberbullismo e i comportamenti discriminatori;
- 5) l'abuso dei mezzi di correzione;
- 6) l'omissione negligente di assistenza (c.d. "neglect").

2. A tal fine, vengono considerati:

- a) per "abuso psicologico", qualsiasi atto indesiderato incluso l'isolamento, l'aggressione verbale, l'intimidazione o qualsiasi altro comportamento che possa diminuire il senso di autostima del Tesserato;
- b) per "abuso fisico", qualsiasi atto deliberato e sgradito che sia in grado in senso reale o potenziale di causare lesioni o, in ogni caso, danni alla salute. Tale atto può anche consistere nel costringere un atleta a svolgere un'attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all'età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscano il consumo di alcool o le pratiche di doping, o comunque vietate da norme vigenti;
- c) per "molestie o abusi sessuali", qualsiasi condotta verbale, non verbale e/o fisica, avente connotazione sessuale e considerata non desiderata o il cui consenso è forzato, manipolato o negato;
- d) per "bullismo o cyberbullismo", qualsiasi comportamento aggressivo da parte di uno o più soggetti, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia che si tratti di caso isolato sia di atti ripetuti nel tempo, che tende a infliggere una sofferenza psicologica e fisica o a provocare l'isolamento sociale del Tesserato;
- e) per "abuso dei mezzi di correzione", la condotta che, trascendendo i limiti dell'uso del potere correttivo e disciplinare spettante a un Tecnico nei confronti della persona offesa, venga esercitato con modalità non adeguate o al fine di perseguire un interesse diverso da quello per il quale tale potere è conferito dall'ordinamento federale;
- f) per "omissione negligente di assistenza" (c.d. "neglect"), si intende il mancato intervento di un Dirigente, Tecnico o di qualsiasi Tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo il quale, presa conoscenza di uno degli eventi disciplinati dal presente Regolamento, omette di intervenire.

3. In ogni caso, è considerata quale "molestia" e/o "abuso" ogni condotta che ha effetto discriminatorio circa la razza, religione, colore, credo, origine etnica, caratteristiche fisiche, genere, orientamento sessuale, disabilità, età, status socioeconomico, capacità atletiche.

Art. 4 – Buone pratiche/Comportamenti da tenere

1. I Tesserati, nello svolgimento delle attività sportive, sono tenuti ad uniformare i propri comportamenti alle seguenti linee guida:

1. riservare ad ogni Tesserato adeguati attenzione, impegno, rispetto e dignità;
2. prestare la dovuta attenzione ad eventuali situazioni di disagio, percepite o conosciute anche indirettamente, con particolare attenzione a circostanze che riguardino minorenni, segnalando, in tal caso e senza ritardo, la circostanza agli esercenti la responsabilità genitoriale;
3. programmare allenamenti adeguati nel rispetto dello sviluppo fisico, sportivo ed emotivo dell'allievo, tenendo in considerazione anche interessi e bisogni dello stesso;

4. porre attenzione, in occasione delle trasferte, a soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati. In caso di atleti minorenni, sono da adottare ancora maggiori cautele e devono essere acquisite tutte le autorizzazioni scritte da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale sul minore;
5. ottenere, in caso di atleti minorenni, l'autorizzazione scritta dagli esercenti la responsabilità genitoriale qualora siano programmate sedute di allenamento singole e/o in orari in cui la sala preposta alle attività sportive non sia usualmente frequentata;
6. prevenire, durante gli allenamenti collegiali, tutti i comportamenti e le condotte sopra descritti con azioni di sensibilizzazione e controllo;
7. spiegare in modo chiaro ai fruitori della sala preposta alle attività sportive, che gli apprezzamenti, i commenti e le valutazioni che non siano strettamente inerenti alla prestazione sportiva e compresi tra quelli indicati dal presente Regolamento possono essere lesivi della dignità, del decoro e della sensibilità della persona.

Art. 5 – Natura delle disposizioni

1. Le violazioni di cui agli artt. 3 e 4 del presente Regolamento sono considerate illecite disciplinare ai sensi del Regolamento di Giustizia e Disciplina della FIDS, ferma restando l'integrazione di fattispecie costituenti reato.

Art. 6 – Conoscenza ed osservanza del Regolamento e delle Safeguarding Policy

1. I Tesserati sono tenuti a conoscere il contenuto del presente Regolamento, ad osservarlo e a contribuire ai fini da questo perseguiti, anche per il tramite degli organi all'uopo preposti.
2. Il presente Regolamento è pubblicato in apposita sezione del sito internet della FIDS. Gli organi territoriali della Federazione, le ASD/SSD e gli altri enti affiliati garantiscono la massima diffusione del Regolamento e delle Safeguarding Policy.

TITOLO II – COMPOSIZIONE, NOMINA E FUNZIONI DEL SAFEGUARDING OFFICE

Art. 7 – Composizione e nomina dell'Ufficio del Safeguarding Office

1. L'Ufficio del Safeguarding Office (di seguito anche solo "Ufficio" o "l'Ufficio") è composto da un numero tra tre e cinque componenti, ivi compreso il Presidente. Il Presidente e i componenti sono nominati dal Consiglio Federale tra persone di specchiata moralità, comprovata esperienza, nonché appartenenti ai seguenti ambiti: giuridico-legale, medico-sanitario o psicologico o sportivo. In aggiunta, il Presidente deve essere scelto tra i professori universitari di ruolo. I componenti sono scelti secondo i requisiti e la procedura di cui all'apposito regolamento di selezione che sarà emanato dal Consiglio Federale.
2. Il Presidente e i componenti dell'Ufficio del Safeguarding Office durano in carica per il quadriennio olimpico. Presidente e componenti non possono essere revocati e/o sostituiti se non per giusta causa e previo parere vincolante dell'Ente Vigilante CONI.
3. L'Ufficio del Safeguarding Office adotta le proprie raccomandazioni mediante un collegio formato da tre componenti. All'apertura del procedimento, il Presidente designa il collegio ed eventualmente delega uno o più componenti allo svolgimento delle attività istruttorie. Tale provvedimento può essere adottato anche successivamente. I componenti del collegio operano in modo disgiunto negli accertamenti. L'adozione delle raccomandazioni avviene collegialmente. Le attività istruttorie possono altresì essere delegate a un Ufficio Istruttorio, ai sensi del successivo art. 9.

4. Il Presidente convoca l'Ufficio e presiede alle sue riunioni, può attribuire deleghe e funzioni, ivi comprese quelle di Vice-Presidente e Segretario, altresì con il compito di trasmettere alla Segreteria Federale le relative deliberazioni. Il Presidente ha poteri di deliberazione d'urgenza in caso di necessità e urgenza, fatto salvo la successiva ratifica da parte dell'Ufficio in occasione della prima riunione utile.

5. L'Ufficio può adottare un Protocollo di lavoro per la sua organizzazione e funzionamento.

Art. 8 – Funzioni e facoltà dell'Ufficio del Safeguarding Office

1. L'Ufficio del Safeguarding Office riceve, con le modalità di cui alle disposizioni del presente Regolamento, le segnalazioni relative alle condotte di cui all'art. 3 e/o alla mancata osservanza delle raccomandazioni previste all'art. 4, assumendo le conseguenti iniziative.

2. L'Ufficio del Safeguarding Office ha competenza per la verifica di situazioni di pericolo o abusi in corso nonché per le complementari azioni di prevenzione del rischio.

In particolare, il Safeguarding Office:

- a. vigila sull'adozione e sull'aggiornamento da parte delle Affiliate dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva nonché dei codici di condotta di cui al precedente art. 1, comma 6, nonché sulla nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni di cui al successivo art. 17, comma 2, segnalando le violazioni dei predetti obblighi da parte delle Associazioni e delle Società sportive affiliate al Segretario Generale, nonché all'Ufficio del Procuratore federale per i provvedimenti di competenza;
- b. adotta le opportune iniziative per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione di cui al precedente art. 1, comma 1;
- c. segnala agli organi competenti eventuali condotte rilevanti;
- d. relaziona, con cadenza semestrale, sulle politiche di safeguarding della Federazione all'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding;
- e. fornisce ogni informazione e ogni documento eventualmente richiesti dall'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding;
- f. svolge ogni altra funzione attribuita dal Consiglio Federale.

3. Il Safeguarding Office ha altresì facoltà di:

- a) invitare ad audizione ogni soggetto anche non tesserato che ritenga utile ai fini del procedimento;
- b) richiedere relazioni o chiarimenti scritti a dirigenti e tecnici federali;
- c) acquisire e/o chiedere l'esibizione a ogni tesserato di elementi utili al fascicolo in ogni forma;
- d) effettuare o richiedere ispezioni, eventualmente con l'assistenza o per il tramite della Segreteria Generale FIDS;
- e) presenziare senza darne alcun preavviso e informazione ad eventi, gare, manifestazioni, allenamenti e corsi federali, vigilando sul rispetto del presente Regolamento e agevolando la diffusione dei principi nello stesso contenuti;
- f) compiere in via diretta o delegata ogni attività istruttoria ritenuta utile al fascicolo;
- g) raccomandare l'adozione e l'attuazione di disposizioni di legge e/o delle disposizioni emanate dal CONI e/o dal CIP nelle materie di cui al precedente art. 1;
- h) raccomandare l'adozione di misure e iniziative volte alla diffusione della cultura del *safe sport* nonché del presente Regolamento.

3. All'esito di un procedimento o, ravvisata l'urgenza, anche in pendenza dello stesso, l'Ufficio Safeguarding Office ha facoltà di:

- a) formulare raccomandazioni di *quick response*, anche provvisorie, nonché ogni altra raccomandazione anche verso singoli affiliati e/o tesserati;
- b) formulare raccomandazioni per prevenire e/o evitare il ripetersi di pericoli o abusi nel futuro;
- c) individuare misure e promuovere e realizzare iniziative volte alla diffusione del presente Regolamento.

4. Le raccomandazioni di cui al comma precedente sono trasmesse al Consiglio Federale per l'adozione. L'inosservanza delle raccomandazioni se adottate dal Consiglio costituisce illecito disciplinare, la cui responsabilità è accertata ai sensi del Regolamento di Giustizia.

5. Degli esiti delle ispezioni e delle acquisizioni probatorie, se rilevanti, l'Ufficio del Safeguarding Office informa l'Ufficio del Procuratore Federale, per gli eventuali adempimenti di propria competenza, nei limiti di riservatezza di cui al successivo art. 11.

6. L'Ufficio del Safeguarding Office redige annualmente una relazione illustrativa che sottopone al Consiglio Federale, nella quale indica il numero di segnalazioni complessivamente pervenute, i casi rilevanti per diretta conoscenza nello svolgimento del proprio incarico e le iniziative assunte in tale contesto.

7. L'Ufficio del Safeguarding Office può adottare apposito protocollo per la trasmissione delle informazioni e dei documenti con la Procura Generale dello Sport presso il CONI e presso il CIP .

Art. 9 – Rapporti con l'organizzazione federale e articolazioni dell'Ufficio

1. In ogni caso, la Federazione garantisce il supporto alle attività dell'Ufficio del Safeguarding Office per il tramite della Segreteria Generale FIDS.

2. L'Ufficio del Procuratore Federale e l'Ufficio del Safeguarding Office collaborano per il contrasto di qualsiasi pratica discriminatoria, forma di abuso, sopraffazione e/o sopruso, a tal fine condividendo eventualmente le informazioni rilevanti. Ferma la competenza dell'Ufficio del Safeguarding Office esclusivamente per la rimozione di pericoli e abusi presenti e la prevenzione di futuri, se nel corso degli accertamenti finalizzati alle funzioni di cui al precedente art. 8 questo Ufficio rinvienga fatti rilevanti per l'accertamento di eventuali responsabilità in relazione ad abusi o altre violazioni disciplinari compiute trasmette gli atti all'Ufficio del Procuratore federale per competenza.

3. L'Ufficio del Safeguarding Office ha facoltà di avvalersi di esperti, le cui competenze appaiano opportune o necessarie in relazione a singole azioni o procedimenti. A tal fine, il Consiglio Direttivo Federale mette a disposizione un albo di consulenti composto da almeno tre professionisti.

4. L'Ufficio del Safeguarding Office può avvalersi di un Ufficio Istruttorio nominato dal Consiglio Direttivo Federale su proposta del medesimo Safeguarding Office. L'Ufficio Istruttorio del Safeguarding Office è coordinato da tre coordinatori, ciascuno per area geografica. I componenti possono compiere ogni attività delegata dal collegio, ivi compresi accessi e ispezioni.

5. L'Ufficio Istruttorio del Safeguarding Office cura i rapporti diretti con i Duty Office eventualmente attivati presso i Centri Federali e presso le Affiliate.

TITOLO III – SEGNALAZIONI

Art. 10 – Dovere di segnalazione

1. I Tesserati che vengano a conoscenza di comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e che coinvolgano Tesserati, anche minorenni, sono tenuti a darne immediata comunicazione all'Ufficio del Procuratore Federale, direttamente o tramite l'Ufficio del Safeguarding Office.

2. L'Ufficio del Safeguarding Office procede senza indugio a inoltrare la segnalazione all'Ufficio del Procuratore Federale.

3. Le segnalazioni scritte dovranno contenere ogni circostanza nota al Segnalante, utile alla ricostruzione del fatto ritenuto lesivo e all'individuazione dei soggetti coinvolti.

Art. 11 – Tutela del segnalante e whistleblowing

1. La FIDS garantisce la riservatezza del Segnalante qualora espressamente richiesto. Parimenti, è facoltà del Segnalante e dei dichiaranti richiedere che le proprie dichiarazioni non siano verbalizzate e trasmesse alla Procura federale o ad altro Organo. Le tutele del presente articolo non sono garantite nei casi in cui sia evidente o accertata la responsabilità del segnalante per reati di calunnia o diffamazione o comunque per illeciti integrati mediante la segnalazione stessa.

2. Al fine di favorire le segnalazioni anche di situazioni di abuso e pericolo attuale, è istituito il servizio di Whistleblowing sul sito internet istituzionale della FIDS in apposita collocazione di agevole accesso e, in ogni caso, con link alla relativa pagina accessibile dalla *home page*.

3. Le segnalazioni pervenute ai sensi del comma precedente sono trasmesse dal Segretario Generale della FIDS al Presidente dell'Ufficio del Safeguarding Office e sono messe a disposizione dell'Ufficio del Procuratore Federale e degli Organi eventualmente competenti in ragione del contenuto della segnalazione.

4. La FIDS garantisce l'effettivo coordinamento del servizio di Whistleblowing con le procedure e i regolamenti federali, ivi compreso il Codice Etico e l'eventuale MOG adottato ai sensi del d.lgs. 231/2001.

TITOLO IV – PROCEDURE

Art. 12 – Condizioni di procedibilità

1. L'Ufficio del Safeguarding Office viene a conoscenza di fatti e circostanze rilevanti ai fini del presente Regolamento nelle seguenti modalità:

- 1) conoscenza diretta per avervi assistito personalmente;
- 2) segnalazione;
- 3) acquisizione di informazione anche dagli organi di stampa;
- 4) conoscenza a seguito di ispezione;
- 5) ricezione di segnalazione scritta inviata alla FIDS, anche per il tramite del servizio di Whistleblowing.

Art. 13 – Iniziative in caso di conoscenza diretta di condotte in occasione o nel corso delle gare

1. In caso di rilevazione diretta di comportamenti illeciti, l'Ufficio del Safeguarding Office è tenuto a intervenire senza indugio, informando l'Ufficio del Procuratore Federale. Questo ha, altresì, facoltà di assumere ogni documento ritenuto utile, trasmettendone copia all'Ufficio del Procuratore Federale.

2. Qualora il comportamento rilevato persista, l'Ufficio del Safeguarding Office dovrà:

- a) sul luogo di gara, investire la Direzione di Torneo, ai fini dell'eventuale assunzione delle opportune iniziative;
- b) durante allenamenti o raduni federali, investire i Responsabili di Struttura o i Tecnici responsabili;
- c) in ogni caso, informare senza indugio l'Ufficio del Procuratore federale.

3. L'Ufficio del Procuratore federale e quello del Safeguarding Office possono, a fini di coordinamento per le rispettive competenze, partecipare alle reciproche attività istruttorie.

Art. 14 – Obbligo di riservatezza

1. L'Ufficio del Safeguarding Office, l'Ufficio Istruttorio del Safeguarding Office e gli eventuali consulenti e collaboratori coinvolti assumono l'onere di riservatezza in merito a quanto appreso nell'espletamento dei compiti affidati.

Art. 15 – Procedimento disciplinare

1. In caso di procedimento disciplinare, lo stesso si svolgerà nelle modalità e nei termini previsti dal Regolamento di Giustizia e Disciplina della FIDS. Gli esiti, se relativi a materie di competenza dell'Ufficio del Safeguarding Office, sono trasmessi all'Ufficio.

2. L'Ufficio del Safeguarding Office può fornire assistenza, su richiesta dell'interessato, alle vittime delle condotte di abuso, violenza e/o discriminazione di cui all'art. 3, anche dinanzi all'Ufficio del Procuratore federale e agli organi di giustizia sportiva.

TITOLO V – INIZIATIVE E FORMAZIONE OBBLIGATORIA

Art. 16 – Misure per la diffusione del presente Regolamento

1. La diffusione del presente Regolamento è obbligatoria.

2. La FIDS ne divulgherà i principi tramite manifesti o altro materiale, che dovranno essere affissi o messi a disposizione, a cura degli organizzatori o dei dirigenti societari, in ogni sede di svolgimento di attività sportive (luogo di gara, luogo di allenamento).

3. La mancata affissione del Regolamento, o la mancata esibizione del materiale correlato, costituisce illecito disciplinare ed è segnalato senza indugio all'Ufficio del Safeguarding Office all'Ufficio e al Procuratore Federale per i provvedimenti di competenza.

Art. 17 – Safeguarding Plan e Duty Officer

1. La FIDS adotta un Safeguarding Plan Generale e uno per ogni Centro Federale, ivi nominando un Duty Officer che riporta almeno trimestralmente e ogni volta che rilevi condotte rilevanti o rischi al Segretario Generale. Il Safeguarding Plan è affisso presso il Centro e ne è garantita massima diffusione tra gli atleti che ivi si allenano.

2. Allo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell'art. 33, comma 6, del d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, ogni Affiliata:

- a. entro dodici mesi dalla comunicazione delle Linee Guida federali di cui all'art. 1, comma 6, predisporre e adotta modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva nonché codici di condotta ad esse conformi (Safeguarding Plan), che tengono conto delle caratteristiche dell'Affiliata e delle persone tesserate;
- b. aggiorna i modelli e i codici di cui alla lett. a) con cadenza almeno quadriennale;
- c. se già dotata di un modello organizzativo e di gestione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 lo integra con i modelli organizzativi e i codici di condotta di cui alla lett. a), ai sensi dell'art. 16, comma 4, del d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021;
- d. pubblica i modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e i codici di condotta di cui alla lett. a) sul proprio sito internet, provvede alla loro affissione presso la sede della medesima nonché li comunica al responsabile di cui alla successiva lett. f), dando altresì notizia della loro adozione e del loro aggiornamento sulla *homepage* del proprio sito internet;
- e. qualora sia affiliata anche ad altra Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata, Ente di promozione sportiva o Associazione benemerita e opti per l'applicazione delle Linee Guida emanate da altro ente di affiliazione, ne dà immediata comunicazione al Safeguarding Office, anche ai sensi del secondo periodo del comma 2 dell'art. 16 del d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021;
- f. nomina entro il 1 luglio 2024 un responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni (c.d. Duty Officer); se non diversamente previsto, le funzioni del Duty Officer sono svolte dal legale rappresentante dell'Affiliata;
- g. pubblica senza indugio la nomina del responsabile di cui alla lett. f) è sulla homepage del proprio sito internet, ne affiggono la comunicazione presso la sede della medesima nonché provvedono a comunicarla al Safeguarding Office.

3. Il mancato adeguamento da parte dell'Affiliata agli obblighi di cui al precedente comma 2 ovvero la dichiarazione non veritiera rispetto ai predetti obblighi costituiscono violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, ai sensi del Regolamento di Giustizia..

Art. 18 – Seminari informativi

1. La FIDS promuove l'organizzazione di seminari informativi.
2. Il calendario degli incontri verrà pubblicato sui siti istituzionali della FIDS e dei Comitati Regionali FIDS e ne verrà data massima diffusione attraverso i canali federali.

Art. 19 – Formazione obbligatoria

1. I Tecnici, i Dirigenti, i Duty Officer, i Preparatori Atletici, lo Staff Medico e gli appartenenti al Gruppo Arbitrale sono tenuti a prendere parte ai percorsi formativi organizzati.
2. È tenuto alla formazione chiunque collabori direttamente con la FIDS o con le Affiliate nella gestione delle attività sportive.
3. Ogni corso organizzato per trattare aspetti tecnici, logistici e organizzativi di eventi federali prevede un modulo di almeno un'ora di lezione circa la tematica della Safeguarding Policy.

Art. 20 – Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla delibera del Consiglio Federale di approvazione o provvedimento equivalente.

2. L'art. 17, comma 1, entra in vigore dal 1 gennaio 2024.
3. L'art. 17, comma 2, entra in vigore dal 31 agosto 2024.
4. Gli artt. 11, 18 e 19 entrano in vigore dal 1 gennaio 2024.

LINEE GUIDA PER LA PREDISPOSIZIONE DEI MODELLI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA E DEI CODICI DI CONDOTTA A TUTELA DEI MINORI E PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE, DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI OGNI ALTRA CONDIZIONE DI DISCRIMINAZIONE

INDICE

| | |
|---|----|
| <u>I. DISPOSIZIONI GENERALI</u> | |
| Art. 1. Ambito di applicazione..... | 2 |
| Art. 2. Diritti e doveri..... | 2 |
| <u>II. LINEE GUIDA PER LA PREDISPOSIZIONE DEI MODELLI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA E DEI CODICI DI CONDOTTA A TUTELA DEI MINORI E PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE, DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI OGNI ALTRA CONDIZIONE DI DISCRIMINAZIONE</u> | 2 |
| Art. 3. Emanazione delle Linee Guida..... | 2 |
| <u>III. MODELLI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA</u> .. | 5 |
| Art. 4. Adozione dei modelli organizzativi e di controllo | 5 |
| Art. 5. Contenuto minimo dei modelli organizzativi e di controllo..... | 5 |
| Art. 6. Prevenzione e gestione dei rischi..... | 6 |
| Art. 7. Contrasto dei comportamenti lesivi e gestione delle segnalazioni | 7 |
| Art. 8. Obblighi informativi e altre misure | 8 |
| Art. 9. Obblighi ulteriori | 9 |
| <u>IV. CODICI DI CONDOTTA A TUTELA DEI MINORI E PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE, DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI OGNI ALTRA CONDIZIONE DI DISCRIMINAZIONE</u> | 9 |
| Art. 10. Adozione dei codici di condotta | 9 |
| Art. 11. Contenuto minimo dei codici di condotta..... | 9 |
| Art. 12. Doveri e obblighi dei tesserati | 10 |
| Art. 13. Doveri e obblighi dei dirigenti sportivi e tecnici | 11 |
| Art. 14. Diritti, doveri e obblighi degli atleti | 12 |

I. DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1. AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Alle presenti Linee Guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione devono uniformarsi le associazioni e le società sportive affiliate alla Federazione (di seguito anche solo "Affiliate") e i loro tesserati.
2. Le presenti Linee Guida sono redatte in conformità con le disposizioni di cui al d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, al d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, alle disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI in materia nonché i Principi Fondamentali emanati dall'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di *Safeguarding*.

ART. 2. DIRITTI E DOVERI

1. Diritto fondamentale dei tesserati è di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva. Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei tesserati costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo. Chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva è tenuto a rispettare i predetti diritti dei tesserati.
2. Le Affiliate adottano misure per assicurare l'effettività dei diritti di cui al comma precedente e le relative tutele, con particolare riguardo alla tutela dei minori.
3. Le Affiliate prevengono e contrastano ogni forma di abuso, violenza o discriminazione nei confronti dei tesserati, in particolare se minori. A tal fine, informano i tesserati dei rispettivi diritti, favoriscono la diffusione delle politiche di *safeguarding* e adottano misure e procedure per assicurare l'efficacia di tali politiche, anche mediante la formazione di lavoratori, collaboratori e volontari che, a qualsiasi titolo e ruolo, sono coinvolti nell'attività sportiva e sono a contatto con gli atleti.

II. LINEE GUIDA PER LA PREDISPOSIZIONE DEI MODELLI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA E DEI CODICI DI CONDOTTA A TUTELA DEI MINORI E PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE, DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI OGNI ALTRA CONDIZIONE DI DISCRIMINAZIONE

ART. 3. EMANAZIONE DELLE LINEE GUIDA

1. Le Linee Guida sono elaborate con validità quadriennale e comunque aggiornate ogni qual volta necessario al fine di recepire le eventuali modifiche e integrazioni dei Principi Fondamentali, le

eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI e le raccomandazioni dell'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di *Safeguarding*.

2. Le presenti Linee Guida perseguono i seguenti obiettivi:
 - a) la promozione dei diritti di cui all'art. 2 dei Principi Fondamentali emanati dall'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di *Safeguarding*;
 - b) la promozione di una cultura e di un ambiente inclusivi che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i tesserati, in particolare minori, e garantiscano l'uguaglianza e l'equità, nonché valorizzino le diversità;
 - c) la consapevolezza dei tesserati in ordine ai propri diritti doveri, obblighi, responsabilità e tutele;
 - d) l'individuazione e l'attuazione da parte delle Affiliate di adeguate misure, procedure e politiche di *safeguarding*, anche in conformità con le raccomandazioni del Safeguarding Office, quale Responsabile Federale delle Politiche di *Safeguarding*, che riducano i rischi di condotte lesive dei diritti, specie nei confronti di tesserati minori;
 - e) la gestione tempestiva, efficace e riservata delle segnalazioni di fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e tutela dei segnalanti;
 - f) l'informazione dei tesserati, anche minori, sulle misure e procedure di prevenzione e contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e, in particolar modo, sulle procedure per la segnalazione degli stessi;
 - g) la partecipazione delle Affiliate e dei tesserati alle iniziative organizzate dalla Federazione nell'ambito delle politiche di *safeguarding* adottate;
 - h) il coinvolgimento proattivo di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva nell'attuazione delle misure, procedure e politiche di *safeguarding* delle rispettive Affiliate.
3. I modelli organizzativi e di controllo e i codici di condotta emanati dalle Affiliate prevedono misure e procedure di prevenzione e contrasto verso ogni condotta di abuso, violenza o discriminazione, comunque consumata in ogni forma, anche omissiva, o commissiva mediante omissione, e/o modalità, di persona o tramite modalità informatiche, sul *web* e attraverso messaggi, e-mail, *social network*, *blog*, programmazione di sistemi di intelligenza artificiale e altre tecnologie informatiche.
4. I modelli organizzativi e di controllo e i codici di condotta emanati dalle Affiliate prevedono almeno le seguenti fattispecie di abuso, violenza e discriminazione:
 - a) l'abuso psicologico;
 - b) l'abuso fisico;
 - c) la molestia sessuale;
 - d) l'abuso sessuale;
 - e) la negligenza;
 - f) l'incuria;
 - g) l'abuso di matrice religiosa;
 - h) il bullismo, il cyberbullismo;
 - i) i comportamenti discriminatori.
5. A fini del comma precedente, si intendono:

- a) per “abuso psicologico”, qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l’isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l’utilizzo di strumenti digitali;
- b) per “abuso fisico”, qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell’indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un’attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all’età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell’uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest’ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;
- c) per “molestia sessuale”, qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell’assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;
- d) per “abuso sessuale”, qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell’osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati;
- e) per “negligenza”, il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente documento, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato;
- f) per “incuria”, la mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;
- g) per “abuso di matrice religiosa”, l’impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;
- h) per “bullismo, cyberbullismo”, qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i *social network* o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una

condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l'aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla *performance* sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima).

- i) per "comportamenti discriminatori", qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, *status* social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

III. MODELLI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA

ART. 4. ADOZIONE DEI MODELLI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO

1. Le Affiliate adottano, entro 12 mesi dall'emanazione delle presenti Linee Guida, un modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva conforme alle presenti Linee Guida, eventualmente procedendo ai sensi del comma 4 dell'art. 16 del d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021. I modelli sono aggiornati con cadenza almeno quadriennale e prevedono meccanismi di adeguamento a eventuali modifiche e integrazioni delle presenti Linee Guida o alle raccomandazioni del Safeguarding Office.
2. Le Associazioni e le Società sportive affiliate a più Enti conformano i propri modelli organizzativi e di controllo alle Linee Guida emanate da uno degli Enti di affiliazione e ne danno immediata comunicazione ai Responsabili federali delle politiche di *Safeguarding* degli altri Enti di affiliazione.
3. I modelli di cui al comma 1 tengono conto delle caratteristiche dell'Affiliata e delle persone tesserate e si applicano a chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all'attività delle Affiliate.
4. Il Safeguarding Office e l'Ufficio del Procuratore federale vigilano sull'adozione da parte delle Affiliate dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva, sulla relativa conformità alle Linee Guida e sul loro rispetto.

ART. 5. CONTENUTO MINIMO DEI MODELLI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO

1. I modelli di cui all'art. 4 stabiliscono almeno (i) le modalità di prevenzione e gestione del rischio in relazione ai fenomeni di abusi, violenze e discriminazioni, (ii) protocolli di contenimento del rischio stesso e la gestione delle segnalazioni, (iii) gli obblighi informativi in materia, prevedendo:
 - a) in relazione alla dimensione dell'Affiliata e delle discipline sportive praticate, misure preventive e attività periodiche di controllo idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto delle disposizioni vigenti, ivi compresi i Principi Fondamentali e le presenti Linee Guida, nonché idonee a individuare ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio, intervenendo anche sui relativi effetti;
 - b) in relazione alla dimensione dell'Affiliata e delle discipline sportive praticate, misure di contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione, alla gestione delle segnalazioni nonché alla tutela dei segnalanti e assistenza alle vittime;

- c) la definizione delle responsabilità in ambito endoassociativo in materia di prevenzione e contrasto di abusi, violenze e discriminazioni;
 - d) la specificazione delle conseguenze, anche in ambito endoassociativo, derivanti dalla violazione delle disposizioni e dei protocolli in materia di abusi, violenze e discriminazioni;
 - e) adeguate misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di uguaglianza di genere, diversità e inclusione nonché al monitoraggio periodico dei risultati;
 - f) misure idonee a garantire la massima diffusione e pubblicizzazione delle politiche di *safeguarding* di cui alle lettere precedenti e, in particolar modo, delle procedure per la segnalazione di eventuali comportamenti lesivi o comunque inosservanti dei suddetti protocolli organizzativi e gestionali;
 - g) misure idonee a garantire la trasmissione delle informazioni al Responsabile di cui al comma successivo, al Safeguarding Office nonché all'Ufficio del Procuratore federale ove competente;
 - h) misure idonee a garantire il coordinamento con il Safeguarding Office nonché il recepimento e l'attuazione delle relative raccomandazioni;
 - i) valutazioni annuali delle misure di cui alle lettere precedenti adottate dall'Affiliata, eventualmente sviluppando e attuando sulla base di tale valutazione un piano d'azione al fine risolvere le criticità riscontrate.
2. I modelli di cui all'art. 4 stabiliscono altresì funzioni, responsabilità nonché requisiti e procedure per la nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni di cui alla delibera della Giunta Nazionale del CONI del 25 luglio 2023, n. 255 e ne garantiscono la competenza, nonché l'autonomia e l'indipendenza anche rispetto all'organizzazione sociale. I modelli garantiscono l'accesso di tale Responsabile nonché del Safeguarding Office alle informazioni e alle strutture sportive, anche mediante audizioni e ispezioni senza preavviso, nonché favorendo la collaborazione dei tesserati e di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva.

ART. 6. PREVENZIONE E GESTIONE DEI RISCHI

1. Con riferimento a quanto previsto dal precedente articolo, i modelli di cui all'art. 4 stabiliscono adeguate misure per l'individuazione delle specifiche aree di rischio nonché più in generale adeguati strumenti per la prevenzione e gestione dei rischi, prevedendo tra l'altro:
 - a) l'adozione di adeguati strumenti per il pieno sviluppo della persona-atleta e la sua effettiva partecipazione all'attività sportiva;
 - b) l'adozione di adeguati strumenti per l'inclusione e la valorizzazione delle diversità dei tesserati;
 - c) l'adozione di adeguati strumenti di gestione e tutela dei tesserati, soprattutto minori, da parte dei tecnici e dei soggetti preposti, nel rispetto e promozione dei relativi diritti, durante gli allenamenti, le manifestazioni sportive e ogni attività anche collegata e connessa organizzata dall'Affiliata;
 - d) la predisposizione di adeguati protocolli che assicurino l'accesso ai locali durante allenamenti e sessioni prova (soprattutto di tesserati minori) a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero a loro delegati;

- e) l'adozione di adeguati strumenti per incentivare l'adozione e la diffusione di apposite convenzioni o patti "di corresponsabilità o collaborazione" tra atleti, tecnici, personale di supporto e coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti;
- f) l'adozione di adeguati protocolli al fine di assicurare che i medici sportivi e gli operatori sanitari che riscontrino i segni e gli indicatori delle lesioni, delle violenze e degli abusi attivino senza indugio, nel rispetto della disciplina vigente, le procedure di cui al comma successivo, informandone il Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5 e il Safeguarding Office;
- g) l'adozione di adeguati protocolli che consentano l'assistenza psicologica o psicoterapeutica ai tesserati;
- h) l'adozione di adeguati strumenti per incentivare la frequenza alla formazione obbligatoria annuale e ai corsi di aggiornamento annuali previsti in materia di *safeguarding*;
- i) l'adozione di adeguate misure per la sensibilizzazione sulla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi, con il supporto delle necessarie competenze specialistiche, anche sulla base di specifiche convenzioni stipulate dalla Federazione;
- j) l'adozione di adeguate misure di prevenzione in specifiche situazioni di rischio quali, in particolare ma non solo:
 - i. ambienti, luoghi e spazi in cui è facilitato il contatto fisico e l'esposizione fisica (come spogliatoi, docce, *etc.*);
 - ii. viaggi, trasferte e pernotti;
 - iii. trattamenti e prestazioni sanitarie (e.g. fisioterapia, visite medico-sportive, *etc.*) che comportino necessari contatti fisici tra tesserati, soprattutto se minori e altri soggetti;
 - iv. manifestazioni sportive di qualsiasi livello.

ART. 7. CONTRASTO DEI COMPORTAMENTI LESIVI E GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

1. Con riferimento a quanto previsto dall'art. 5, i modelli di cui all'art. 4 stabiliscono adeguate misure per il contrasto dei comportamenti lesivi e la gestione delle segnalazioni, prevedendo tra l'altro:
 - a) adeguati provvedimenti di *quick-response*, in ambito endoassociativo, da adottare in caso di presunti comportamenti lesivi;
 - b) adeguati provvedimenti, in ambito endoassociativo, per ogni altra violazione delle disposizioni e dei protocolli di cui al modello stesso;
 - c) la promozione di buone pratiche e adeguati strumenti di *early warning*, al fine di favorire l'emersione di comportamenti lesivi, o evitare eventuali comportamenti strumentali;
 - d) la predisposizione, in ambito sociale, di un sistema affidabile e sicuro di segnalazione di comportamenti lesivi, che garantisca tra l'altro la riservatezza delle segnalazioni nonché la tempestiva ed efficace gestione delle stesse;
 - e) l'adozione di apposite misure che prevengano qualsivoglia forma di vittimizzazione secondaria dei tesserati che abbiano in buona fede:
 - i. presentato una denuncia o una segnalazione;
 - ii. manifestato l'intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione;
 - iii. assistito o sostenuto un altro tesserato nel presentare una denuncia o una segnalazione;

- iv. reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni;
- v. intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di *safeguarding*;
- f) l'adozione di apposite misure e iniziative che sanzionino abusi di segnalazioni manifestamente infondate o effettuate in mala fede.

In ogni caso i provvedimenti di cui alle lett. a) e b) devono rispettare il principio di proporzionalità, tenendo in particolare considerazione la natura e la gravità delle violazioni, il numero di violazioni ovvero qualsiasi altra circostanza rilevante (quali la minore età, le condizioni o menomazioni psico-fisiche della vittima), ferme restando le procedure e le sanzioni previste dall'ordinamento federale.

ART. 8. OBBLIGHI INFORMATIVI E ALTRE MISURE

1. Con riferimento a quanto previsto dall'art. 5, i modelli di cui all'art. 4 stabiliscono adeguate misure per la diffusione e pubblicizzazione delle politiche di *safeguarding* e la trasmissione delle informazioni, nel rispetto degli obblighi di riservatezza, prevedendo tra l'altro:
 - a) l'obbligo di immediata affissione presso la sede dell'Affiliata e pubblicazione sulla rispettiva *homepage* del modello di cui all'art. 4 nonché del nominativo e dei contatti del Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5;
 - b) l'obbligo di immediata pubblicazione della notizia dell'adozione del modello di cui all'art. 4 e dei relativi aggiornamenti presso la sede dell'Affiliata e sulla rispettiva *homepage*;
 - c) l'obbligo di immediata comunicazione dell'adozione del modello di cui all'art. 4 e dei relativi aggiornamenti al Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5 e al Safeguarding Office;
 - d) l'obbligo, al momento del tesseramento, di informare il tesserato o eventualmente coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti, del modello di cui all'art. 4 nonché del nominativo e dei contatti del Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5;
 - e) l'obbligo di immediata comunicazione di ogni informazione rilevante al Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5, al Safeguarding Office nonché all'Ufficio della Procura federale ove competente;
 - f) adeguate misure per la diffusione e pubblicizzazione periodica presso i tesserati delle procedure per la segnalazione di eventuali comportamenti lesivi;
 - g) adeguate misure per la diffusione di o l'accesso a materiali informativi finalizzati alla prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione nonché alla consapevolezza dei tesserati in ordine a propri diritti, obblighi e tutele;
 - h) adeguate misure per la diffusione di o l'accesso a materiali informativi finalizzati alla sensibilizzazione su e alla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi;
 - i) un'adeguata informativa ai tesserati o eventualmente a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti, con riferimento alle specifiche misure adottate per la prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione in occasione di manifestazioni sportive;
 - j) adeguate misure per la diffusione e pubblicizzazione presso i tesserati di ogni altra politica di *safeguarding* adottata dalla Federazione nonché dall'Affiliata.

ART. 9. OBBLIGHI ULTERIORI

1. Oltre a quanto previsto dagli articoli precedenti, i modelli di cui all'art. 4 prevedono comunque adeguati strumenti:
 - a) di tutela dei diritti di cui all'art. 2 dei Principi Fondamentali e all'art. 2 delle presenti Linee Guida nonché di attuazione delle finalità di cui al comma 3 del precedente art. 3;
 - b) per la creazione di un ambiente sano, sicuro e inclusivo per tutti i tesserati;
 - c) per la rimozione degli ostacoli che impediscano l'espressione delle potenzialità degli atleti o la realizzazione di un ambiente sportivo sano, sicuro e inclusivo;
 - d) per la prevenzione concreta dei rischi di abuso, violenza e discriminazione, tenendo conto delle caratteristiche dell'Affiliata e delle persone tesserate, in particolare se minori;
 - e) per la rappresentanza paritaria di genere, nel rispetto della normativa applicabile e delle specificità di ogni disciplina sportiva.

2. I modelli di cui all'art. 4 prevedono infine ogni altra iniziativa, misura o procedura necessaria all'osservanza di quanto previsto dalle disposizioni di cui al d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021 e al d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, dalle disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI e dalla Federazione in materia nonché, più in generale, necessaria alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione, in relazione alle specificità della disciplina sportiva praticata, alle caratteristiche della singola Affiliata e dei relativi tesserati.

IV. CODICI DI CONDOTTA A TUTELA DEI MINORI E PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE, DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI OGNI ALTRA CONDIZIONE DI DISCRIMINAZIONE

ART. 10. ADOZIONE DEI CODICI DI CONDOTTA

1. Le previsioni di cui al precedente art. 4 si applicano anche con riferimento ai codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione.

ART. 11. CONTENUTO MINIMO DEI CODICI DI CONDOTTA

1. I codici di cui all'articolo precedente stabiliscono obblighi, divieti, standard di condotta e buone pratiche finalizzate:
 - a) al rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza;
 - b) all'educazione, alla formazione e allo svolgimento di una pratica sportiva sana;
 - c) alla piena consapevolezza di tutti i tesserati in ordine a propri diritti, doveri, obblighi, responsabilità e tutele;
 - d) alla creazione di un ambiente sano, sicuro e inclusivo che garantisca la dignità, l'uguaglianza, l'equità e il rispetto dei diritti dei tesserati, in particolare se minori;
 - e) alla valorizzazione delle diversità;
 - f) alla promozione del pieno sviluppo della persona-atleta, in particolare se minore;
 - g) alla promozione da parte di dirigenti e tecnici al benessere dell'atleta;
 - h) alla effettiva partecipazione di tutti i tesserati all'attività sportiva secondo le rispettive aspirazioni, potenzialità, capacità e specificità;

- i) alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di abuso, violenza e discriminazione.
2. I codici di cui all'articolo precedente prevedono inoltre disposizioni:
 - a) per la rimozione degli ostacoli che impediscano la promozione del benessere dell'atleta, in particolare se minore, e dello sviluppo psico-fisico dello stesso secondo le relative aspirazioni, potenzialità, capacità e specificità;
 - b) per la rimozione degli ostacoli che impediscano la partecipazione dell'atleta alle attività, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva.
 3. Nella realizzazione delle finalità di cui sopra e in particolare della prevenzione e contrasto di ogni forma di abuso, violenza e discriminazione, i codici di cui all'articolo precedente stabiliscono altresì:
 - a) le fattispecie, le tutele e le sanzioni disciplinari endoassocie applicabili in caso di violazione, ivi compresa la sospensione cautelare dalle attività sportive, fermi i provvedimenti emanati dagli Organi di giustizia federali;
 - b) apposite procedure di selezione degli operatori sportivi, anche al fine di garantire che i candidati siano idonei ad operare nell'ambito delle attività giovanili e in diretto contatto con i tesserati minori, se del caso;
 - c) le verifiche minime, precedenti all'impiego nonché periodiche, a carico dell'Affiliata nelle procedure di cui alla lettera precedente e la conservazione della relativa documentazione, nel rispetto della normativa vigente;
 - d) adeguati obblighi informativi per la diffusione delle disposizioni e dei protocolli relativi alla protezione dei minori, anche mediante corsi di formazione e corsi di aggiornamento annuali dedicati a tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive e relative ai tesserati minori;
 - e) disposizioni che disciplinino le incompatibilità e che siano finalizzate a evitare il cumulo delle funzioni in capo a un unico soggetto nonché, più in generale, a gestire eventuali conflitti di interesse;
 - f) disposizioni che assicurino la riservatezza della documentazione o delle informazioni comunque ricevute o reperite relative a eventuali segnalazioni o denunce di violazione del medesimo codice di condotta.

ART. 12. DOVERI E OBBLIGHI DEI TESSERATI

1. Con riferimento a quanto previsto dall'art. 11, i modelli di cui all'art. 10 stabiliscono tra l'altro i seguenti doveri e obblighi a carico di tutti i tesserati:
 - a) comportarsi secondo lealtà, probità e correttezza nello svolgimento di ogni attività connessa o collegata all'ambito sportivo e tenere una condotta improntata al rispetto nei confronti degli altri tesserati;
 - b) astenersi dall'utilizzo di un linguaggio, anche corporeo, inappropriato o allusivo, anche in situazioni ludiche, per gioco o per scherzo;
 - c) garantire la sicurezza e la salute degli altri tesserati, impegnandosi a creare e a mantenere un ambiente sano, sicuro e inclusivo;

- d) impegnarsi nell'educazione e nella formazione della pratica sportiva sana, supportando gli altri tesserati nei percorsi educativi e formativi;
- e) impegnarsi a creare, mantenere e promuovere un equilibrio sano tra ambito personale e sportivo, valorizzando anche i profili ludici, relazionali e sociali dell'attività sportiva;
- f) instaurare un rapporto equilibrato con coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero loro delegati;
- g) prevenire e disincentivare dispute, contrasti e dissidi anche mediante l'utilizzo di una comunicazione sana, efficace e costruttiva;
- h) affrontare in modo proattivo comportamenti offensivi, manipolativi, minacciosi o aggressivi;
- i) collaborare con gli altri tesserati nella prevenzione, nel contrasto e nella repressione di abusi, violenze e discriminazioni (individuali o collettivi);
- j) segnalare senza indugio al Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5 situazioni, anche potenziali, che espongano sé o altri a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

ART. 13. DOVERI E OBBLIGHI DEI DIRIGENTI SPORTIVI E TECNICI

1. Con riferimento a quanto previsto dall'art. 11, i modelli di cui all'art. 10 stabiliscono tra l'altro i seguenti doveri e obblighi a carico dei dirigenti sportivi e dei tecnici:
 - a) agire per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;
 - b) astenersi da qualsiasi abuso o uso improprio della propria posizione di fiducia, potere o influenza nei confronti dei tesserati, specie se minori;
 - c) contribuire alla formazione e alla crescita armonica dei tesserati, in particolare se minori;
 - d) evitare ogni contatto fisico non necessario con i tesserati, in particolare se minori;
 - e) promuovere un rapporto tra tesserati improntato al rispetto e alla collaborazione, prevenendo situazioni disfunzionali, che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore;
 - f) astenersi dal creare situazioni di intimità con il tesserato minore;
 - g) porre in essere, in occasione delle trasferte, soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati, coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;
 - h) comunicare e condividere con il tesserato minore gli obiettivi educativi e formativi, illustrando le modalità con cui si intendono perseguire tali obiettivi e coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;
 - i) astenersi da comunicazioni e contatti di natura intima con il tesserato minore, anche mediante *social network*;
 - j) interrompere senza indugio ogni contatto con il tesserato minore qualora si riscontrino situazioni di ansia, timore o disagio derivanti dalla propria condotta, attivando il Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5;
 - k) impiegare le necessarie competenze professionali nell'eventuale programmazione e/o gestione di regimi alimentari in ambito sportivo;
 - l) segnalare tempestivamente eventuali indicatori di disturbi alimentari degli atleti loro affidati;
 - m) dichiarare cause di incompatibilità e conflitti di interesse;

- n) sostenere i valori del sport, altresì educando al ripudio di sostanze o metodi vietati per alterare le prestazioni sportive dei tesserati;
- o) conoscere, informarsi e aggiornarsi con continuità sulle politiche di *safeguarding*, sulle misure di prevenzione e contrasto agli abusi, violenze e discriminazioni, nonché sulle più moderne metodologie di formazione e comunicazione in ambito sportivo;
- p) astenersi dall'utilizzo, dalla riproduzione e dalla diffusione di immagini o video dei tesserati minori, se non per finalità educative e formative, acquisendo le necessarie autorizzazioni da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero da loro delegati;
- k) segnalare senza indugio al Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5 situazioni, anche potenziali, che espongano i tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

ART. 14. DIRITTI, DOVERI E OBBLIGHI DEGLI ATLETI

1. Con riferimento a quanto previsto dall'art. 11, i modelli di cui all'art. 10 stabiliscono tra l'altro i seguenti diritti, doveri e obblighi a carico degli atleti:
 - a) rispettare il principio di solidarietà tra atleti, favorendo assistenza e sostegno reciproco;
 - b) comunicare le proprie aspirazioni ai dirigenti sportivi e ai tecnici e valutare in spirito di collaborazione le proposte circa gli obiettivi educativi e formativi e le modalità di raggiungimento di tali obiettivi, anche con il supporto di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dei soggetti cui è affidata la loro cura, eventualmente confrontandosi con gli altri atleti;
 - c) comunicare a dirigenti sportivi e tecnici situazioni di ansia, timore o disagio che riguardino sé o altri;
 - d) prevenire, evitare e segnalare situazioni disfunzionali che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore negli altri atleti;
 - e) rispettare e tutelare la dignità, la salute e il benessere degli altri atleti e, più in generale, di tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive;
 - f) rispettare la funzione educativa e formativa dei dirigenti sportivi e dei tecnici;
 - g) mantenere rapporti improntati al rispetto con gli altri atleti e con ogni soggetto comunque coinvolto nelle attività sportive;
 - h) riferire qualsiasi infortunio o incidente agli esercenti la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero ai loro delegati;
 - i) evitare contatti e situazioni di intimità con dirigenti sportivi e tecnici, anche in occasione di trasferte, segnalando eventuali comportamenti inopportuni;
 - j) astenersi dal diffondere materiale fotografico e video di natura privata o intima ricevuto, segnalando comportamenti difforni a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero ai loro delegati, nonché al Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5;
 - k) segnalare senza indugio al Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5 situazioni, anche potenziali, che espongano sé o altri a pericolo o pregiudizio.

Le presenti Linee Guida sono emanate il 31/08/2023 e pubblicate il 31/08/2023, anche ai fini di quanto previsto dall'art. 16, comma 2, del d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021.

Le presenti Linee Guida sono state trasmesse al CONI per gli adempimenti di competenza.